Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 17 luglio 2025
(OR. en)

11242/25

Fascicolo interistituzionale: 2025/0204(NLE)

ECOFIN 950
UEM 388
FIN 827
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del …

che modifica la decisione di esecuzione del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

[1] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Bulgaria il 15 ottobre 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 4 maggio 2022, il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022")[2]. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 è stata modificata dalla decisione di esecusione del Consiglio dell'8 dicembre 2023[3].

(2) Il 16 aprile 2025 la Bulgaria ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Bulgaria ha presentato quindi un PRR modificato.

[2] Cfr. i documenti ST 8091/22 e ST 8091/22 ADD 1, http://register.consilium.europa.eu..
[3] Cfr. i documenti ST 15837/23 e ST 15837/23 ADD 1, http://register.consilium.europa.eu..

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

(3) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende tre nuove riforme e due nuovi investimenti. La riforma 1 (Quadro di governance per la povertà energetica e la preparazione della liberalizzazione del mercato al dettaglio) mira a istituire un'unità di coordinamento per affrontare la povertà energetica e proteggere i consumatori vulnerabili sotto il profilo energetico e ad attuare azioni preparatorie per la liberalizzazione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica. La riforma 2 (Trasparenza delle procedure di connessione per le nuove capacità rinnovabili e di stoccaggio) ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza delle procedure di connessione per le nuove capacità rinnovabili creando una mappa online accessibile al pubblico della capacità di hosting della rete. La riforma 3 (Migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento e consentire la gestione della domanda) mira a migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento in Bulgaria mediante l'adesione del gestore del sistema di trasmissione ESO EAD alla piattaforma per il coordinamento internazionale del ripristino automatico della frequenza e dell'operatività stabile del sistema (PICASSO) e l'adozione di un'analisi e di raccomandazioni sull'agevolazione delle misure di gestione della domanda. Nell'ambito dell'investimento 1 sarà creato un sistema di informazione per facilitare l'identificazione delle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili e certificarne lo status. L'investimento 3 riguarda la diffusione delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici nella fornitura di servizi sociali.

(4) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende anche una misura rafforzata, ossia l'investimento 2: (Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio dell'energia elettrica (RESTORE)) che incide sull'investimento 8 "Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)" nell'ambito della componente 4 (Economia a basse emissioni di carbonio) con l'obiettivo di realizzare impianti di stoccaggio dell'energia elettrica su scala di rete. La misura rafforzata inclusa nel capitolo dedicato al piano REPowerEU introduce un miglioramento sostanziale del livello di ambizione delle misure già contenute nel PRR.

(5) Tenuto conto della riduzione del contributo finanziario massimo di 578 533 524 EUR conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e a seguito della modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 da parte della decisione di esecuzione dell'8 dicembre 2023, la Bulgaria ha incluso l'investimento 4 (Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica), già contenuto nel PRR iniziale approvato dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022, nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tale misura corrispondeva nel PRR iniziale all'investimento 6 (Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia) nell'ambito della componente 4 (Economia a basse emissioni di carbonio).

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

(6) Le modifiche del PRR presentate dalla Bulgaria a causa di circostanze oggettive riguardano 82 misure.

(7) La Bulgaria ha spiegato che otto misure non sono più realizzabili a causa del considerevole aumento dei costi di attuazione delle misure dovuto all'inflazione. Sono interessate le misure seguenti: investimento 2 (Modernizzazione delle infrastrutture didattiche); investimento 3 (Fornitura di corsi di formazione in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti); investimento 1 (Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione); investimento 6 (Linea 3 della metropolitana di Sofia); riforma 10 (Appalti pubblici); investimento 1 (Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine); investimento 2 (Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti); e investimento 3 (Modernizzazione e sviluppo dell'assistenza psichiatrica). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(8) La Bulgaria ha spiegato che sei misure non sono più realizzabili a causa di un'imprevista mancanza di domanda. Sono interessati: l'investimento 7 (Progetto pilota sulla cogenerazione di energia elettrica e di energia termica da fonti geotermiche); la riforma 1 (Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo); l'investimento 2 (Apparecchiatura di bordo ERTMS); l'investimento 5 (Sicurezza stradale); l'investimento 4 (Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza); e l'investimento 6 (Miglioramento del sistema nazionale di comunicazione di emergenza 112). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che siano modificate le suddette misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(9) La Bulgaria ha spiegato che cinque misure non sono più realizzabili a causa di problemi inattesi di tipo giuridico. Sono interessati: l'investimento 1 (Integrare l'approccio ecosistemico e applicare soluzioni basate sulla natura nella protezione dei siti Natura 2000); l'investimento 1 (Materiale rotabile ferroviario); l'investimento 1 (Programma per la costruzione/completamento/la ricostruzione dei sistemi di approvvigionamento idrico e delle reti fognarie, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 5 000 e 10 000); l'investimento 3 (Sviluppo dell'economia sociale); e l'investimento 4 (Modernizzazione dell'Agenzia di assistenza sociale). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(10) La Bulgaria ha spiegato che sei misure non sono più realizzabili a causa di ritardi imprevisti nell'attuazione. Sono interessati: l'investimento 2 (Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie); l'investimento 3 (Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico); l'investimento 5 (Progetti pilota per la produzione di idrogeno verde); la riforma 1 (Giustizia accessibile, efficace e prevedibile); l'investimento 8 (Monitoraggio, controllo e gestione territoriali attraverso il potenziamento del Centro di monitoraggio aerospaziale); e l'investimento 9 (Digitalizzazione dei dati nelle amministrazioni con registri cartacei). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(11) La Bulgaria ha spiegato che 17 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario di tali misure. Sono interessati: l'investimento 1 (Centri per le discipline STEM e innovazione nell'istruzione); l'investimento 4 (Centri giovanili); la riforma 4 (Promuovere i progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili attraverso le bollette energetiche); la riforma 8 (Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica); la riforma 9 (Tabella di marcia verso la neutralità climatica); l'investimento 1 (Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare); l'investimento 2 (Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore); la riforma 1 (Quadro strategico per i trasporti); la riforma 2 (Sicurezza stradale); la riforma 5 (Mobilità elettrica e investimento) e l'investimento 7 (Mobilità verde); la riforma 2 (Proseguimento della riforma del settore idrico); la riforma 2 (Lotta contro la corruzione); la riforma 3 (Introduzione della mediazione giudiziaria obbligatoria); l'investimento 2 (Migliorare le condizioni per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari e creare le condizioni per la formazione postuniversitaria di specialisti nel trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari in Bulgaria); l'investimento 5 (Modernizzazione dell'Agenzia per l'impiego); e l'investimento 7 (Sviluppo delle cure ambulatoriali). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(12) La Bulgaria ha spiegato che 35 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessati: la riforma 1 (Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente); la riforma 1 (Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione); l'investimento 2 (Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze); l'investimento 1 (AttractInvestBG); l'investimento 2 (Programma di trasformazione economica); la riforma 6 (Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); la riforma 7 (Sfruttare il potenziale delle tecnologie dell'idrogeno e della produzione e fornitura di idrogeno); la riforma 10 (Decarbonizzazione del settore energetico); la riforma 11 (Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia); l'investimento 4 (Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica); l'investimento 8 (Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)); l'investimento 1 (Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura); la riforma 1 (Sviluppo e attuazione di un quadro politico e normativo efficace); la riforma 2 (Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze); l'investimento 1 (Applicazione su larga scala di infrastrutture digitali); l'investimento 2 (Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di radiotrasmissione); la riforma 3 (Mobilità urbana sostenibile); la riforma 4 (Trasporto pubblico integrato); la riforma 4 (Rafforzare le procedure di insolvenza); la riforma 5 (Riforma digitale del settore edilizio bulgaro); la riforma 6 (Riforma del registro per sfruttare il potenziale dell'eGovernment); la riforma 7 (Migliorare il quadro di governance per le imprese statali);

la riforma 8 (Migliorare il quadro antiriciclaggio); l'investimento 1 (Rafforzamento, ulteriore sviluppo e sviluppo del sistema di informazione unificato degli organi giurisdizionali); l'investimento 2 (Digitalizzazione dei principali contenziosi nell'ambito della giustizia amministrativa); l'investimento 3 (Trasformazione dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica); l'investimento 6 (Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici); l'investimento 11 (Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza); la riforma 1 (Riforma del regime di reddito minimo); la riforma 2 (Riforma dei servizi sociali); l'investimento 6 (Sviluppo del settore culturale e creativo); l'investimento 7 (Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi); la riforma 1 (Migliorare il quadro strategico del settore sanitario); la riforma 3 (Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari sul territorio); e l'investimento 4 (Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica) della componente 13 (capitolo REPowerEU). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(13) In seguito alla soppressione delle misure in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Bulgaria ha chiesto di usare le risorse liberate dall'eliminazione di misure e dalla riduzione del livello di attuazione per aggiungere quattro nuove misure e innalzare il livello di attuazione di nove misure. Sono interessati, l'investimento 9 (Regime di sovvenzioni – Ristrutturazione di edifici residenziali); l'investimento 8 (Attrezzature per il monitoraggio e la manutenzione dei binari ferroviari e delle linee aeree); l'investimento 9 (Ristrutturazione dell'infrastruttura ferroviaria) l'investimento 10 (Nuovo materiale rotabile per la metropolitana di Sofia); l'investimento 2 (Programma di trasformazione economica); l'investimento 1 (Materiale rotabile ferroviario); l'investimento 6 (Linea 3 della metropolitana di Sofia); l'investimento 7 (Mobilità verde); la riforma 10 (Appalti pubblici); l'investimento 4 (Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza); l'investimento 2 (Migliorare le condizioni per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari e creare le condizioni per la formazione postuniversitaria di specialisti nel trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari in Bulgaria); l'investimento 3 (Modernizzazione e sviluppo dell'assistenza psichiatrica); e l'investimento 4 (Costruire un sistema di elisoccorso medico). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che il livello di attuazione di nove misure sia aumentato e che quattro nuove misure siano aggiunte. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

(14) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Bulgaria.

(15) Il PRR originario dovrebbe essere oggetto di una ristrutturazione complessiva che dovrebbe portare a un consolidamento delle richieste di pagamento.

Valutazione della Commissione

(16) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

(17) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Bulgaria non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 maggio 2022, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), c), g) e h) del regolamento (UE) 2021/241.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

(18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un sottoinsieme significativo di esse (rating A), individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Bulgaria, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

(19) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo 2025, la Commissione osserva che non si registrano progressi significativi in settori oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese quali la transizione energetica, i trasporti sostenibili, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e le competenze, la transizione digitale e aspetti del settore del contesto imprenditoriale.

(20) Il PRR modificato prevede un'ampia serie di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte le sfide economiche e sociali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Bulgaria dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, o un sottoinsieme significativo delle stesse, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'istruzione e delle competenze, della decarbonizzazione, della transizione digitale, dell'imprenditoria e dell'assistenza sanitaria.

(21) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di rafforzare l'ambizione del PRR per quanto riguarda le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nel settore dell'energia e della transizione verde, in particolare le raccomandazioni 3.5, 3.6 e 3.7 del 2020, incentrate sugli investimenti nella transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia e delle risorse, sulle infrastrutture ambientali e sui trasporti sostenibili, concorrendo a una progressiva decarbonizzazione dell'economia, anche nelle regioni carbonifere, e della raccomandazione 4 del 2024 sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e sull'accelerazione della transizione verde, garantendo una sufficiente capacità di stoccaggio e migliorando l'infrastruttura della rete elettrica. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre alla raccomandazione 3.5 del 2023 sull'aumento dell'efficienza energetica e alla raccomandazione 4.2 del 2024 sulla povertà energetica.

Non arrecare danni significativi

(22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] (principio "non arrecare un danno significativo").

[4] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

(23) Le modifiche introdotte dal PRR modificato non incidono sulla valutazione positiva effettuata per il PRR originario in relazione a tale criterio di valutazione.

(24) Per quanto concerne le nuove riforme e i nuovi investimenti introdotti nel capitolo dedicato a REPowerEU, la Bulgaria ha fornito una valutazione sistematica di ogni misura rispetto al principio "non arrecare un danno significativo" in linea con gli orientamenti tecnici forniti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo""[5], a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le informazioni fornite indicano chenessuna misura compresa nel PRR modificato arrechi un danno significativo.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

(25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

[5] GU C/2023/111, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/111/oj.

(26) L'attuazione delle misure nuove e rafforzate è in grado di contribuire direttamente agli obiettivi di REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2021/241. La riforma 1 relativa all'istituzione di un quadro di governance per la povertà energetica e alla preparazione alla liberalizzazione del mercato al dettaglio e l'investimento 1 relativo a un sistema nazionale di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili contribuiscono a contrastare la povertà energetica ai sensi dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241. Aumentando la trasparenza delle procedure di connessione alla rete, la riforma 2 è in grado di agevolare e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e pertanto contribuisce all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. La riforma 3 relativa al miglioramento del funzionamento del mercato del bilanciamento e alla gestione della domanda contribuisce all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241 per contrastare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia. Sostenendo gli investimenti nello stoccaggio di energia elettrica, gli investimenti 2 e 4 contribuiscono all'obiettivo di sostenere lo stoccaggio di energia elettrica e di accelerare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) 2021/241. L'investimento 3 relativo all'installazione di sistemi fotovoltaici e alla fornitura di veicoli elettrici per le strutture dei servizi sociali contribuisce sia a sostenere i trasporti a zero emissioni, di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e) del del regolamento (UE) 2021/241 sia ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b) di tale regolamento.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

(27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

(28) La maggior parte delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

(29) Gli investimenti con una dimensione multinazionale e transfrontaliera consistono nel sostegno all'elettrificazione, nella promozione della produzione di energia rinnovabile e nell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nella rete, riducendo così la domanda di combustibili fossili del paese. I costi totali di tali misure ammontano complessivamente a 495 753 906 EUR, ossia più del 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(30) Le misure comprese nel capitolo dedicato al piano REPowerEU riducono la dipendenza dai combustibili fossili a livello nazionale e a livello dell'UE giustificando la valutazione secondo cui tali misure sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

(31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che derivano dalla riforma. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 49,9 % della dotazione totale del PRR modificato e al 99,5 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

(32) Le misure rimosse o ridotte rispetto al livello di attuazione richiesto non incidono sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde, mentre il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce in modo significativo a sostenere ulteriormente la transizione verde della Bulgaria, poiché tutte le riforme e gli investimenti sono intese a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ad agevolare l'integrazione delle energie rinnovabili.

(33) Il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU continua a contribuire in modo significativo alla transizione verde e al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. Le misure REPowerEU sono in grado di contribuire alla transizione verde promuovendo l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema e contribuendo a contrastare la povertà energetica.

Contributo alla transizione digitale

(34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 20,6 % della dotazione totale del PRR modificato, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VII del suddetto regolamento.

(35) Rimane valida la valutazione positiva del contributo alla transizione digitale espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022. Per quanto riguarda le misure relative alla transizione digitale, il PRR modificato prevede modifiche per diciannove misure e la soppressione di due misure, ma non include nuove misure che contribuiscono alla transizione digitale.

Costi

(36) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(37) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le nuove misure e per quelle esistenti nell'ambito del piano REPowerEU, le cui modifiche hanno comportato una nuova valutazione dei costi, indica che questi ultimi sono in gran parte ragionevoli e plausibili. Solo in alcuni casi i dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per elaborare le stime dei costi erano limitati, in parte a causa della novità delle misure. Ciò ha impedito l'attribuzione di un rating A a questo criterio di valutazione. Inoltre le modifiche delle stime dei costi per le altre misure modificate erano giustificate, proporzionali ai nuovi obiettivi rivisti e suffragate da calcoli dettagliati e da elementi di prova: la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non era pertanto alterata rispetto al PRR originario. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto economico e sociale atteso a livello nazionale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

(38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato e le misure supplementari previste nella presente decisione di esecuzione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma di detto regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di ulteriori strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per proteggere il bilancio dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

(39) Nel periodo intercorso dalla valutazione precedente la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'effettiva attuazione del sistema di audit e di controllo della Bulgaria. Tra queste figurano le risultanze preliminari dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione effettuato dalla Commissione in Bulgaria.

(40) Alla luce delle informazioni di cui sopra la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR della Bulgaria sia complessivamente adeguato.

---

[6] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

Uguaglianza

(41) Rimane valida la descrizione precedente degli aspetti attuativi e di monitoraggio del PRR nonché della parità di genere. Inoltre l'investimento C13I1 (Istituzione di un sistema di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili) e la riforma C13R1 (Quadro di governance per la povertà energetica e la preparazione della liberalizzazione del mercato al dettaglio) mirano a rispondere alle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, al fine di garantirne la protezione attraverso misure mirate.

Valutazione positiva

(42) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha concluso che esso risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

(43) I costi totali stimati del PRR modificato della Bulgaria, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammontano a 6 174 106 145 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Bulgaria, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 che è assegnato al PRR modificato della Bulgaria dovrebbe essere pari a 5 688 778 600 EUR.

(44) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 16 aprile 2025 la Bulgaria ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento (UE) 2021/241. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241 previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 498 208 098 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per la Bulgaria, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per la Bulgaria dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ossia 479 327 545 EUR.

[7] Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 del 8.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj).

(45) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755[7], il 28 febbraio 2023 la Bulgaria ha presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo della totalità della sua dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ammonta a 6 000 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.

(46) Il contributo finanziario totale disponibile per la Bulgaria, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari a 6 174 106 145 EUR.

(47) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 maggio 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria, è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 1*
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Bulgaria, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi connessi al pagamento del sostegno finanziario non rimborsabile, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Bulgaria un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 6 174 106 145 EUR*. Tale contributo include:

(a) un importo di 4 636 043 337 EUR, che è disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;

(b) un importo di 1 052 735 263 EUR, che è disponibile per essere impegnato giuridicamente tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023;

(c) un importo di 479 327 545 EUR**, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater del medesimo regolamento, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a);

(d) un importo di 6 000 000 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza.".

---

* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Bulgaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

** Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Bulgaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento.

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a …, …

Per il Consiglio
Il presidente